

N. R.G. 13045/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luciana Razete
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13045/2019** promossa da

RADOSTA Vincenzo nato a Villafranca Sicula il 29.05.1972, ivi residente nella Via Garibaldi n.23 , titolare della omonima ditta ,rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Bunone, del foro di Agrigento, Pec.: antoninobunone@avvocatiagrigento.it, +

GLOBAL STRADE S.r.l., con sede legale in Canello ed Arnone (CE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. **Stefano Cappellu**, presso il cui studio elettivamente domiciliata indirizzo di posta elettronica avvocatostefanocappellu@pec.giuffre.it,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Vincenzo Radosta premesso che era sorta una controversia con la Global Strade srl in relazione ad una scrittura privata sottoscritta in data 1.09.2012 avente ad oggetto il sub-affidamento di alcuni lavori stradali, che ,all'art. 12, contemplava una clausola compromissoria con la quale la decisione di ogni eventuale controversia, anche relativa ai pagamenti, era devoluta ad un collegio arbitrale avente sede in Palermo e composto da tre arbitri; che il suddetto procedimento arbitrale si era concluso con l'emissione di un lodo irrituale in data 04.07.2018, con il quale veniva rigettata la domanda avanzata dal Radosta. tutto ciò premesso conveniva la Global Strade dinanzi a questo Tribunale nel rilievo che il suddetto lodo sarebbe *“viziato da invalidità in quanto non è stato osservato il principio del contraddittorio. Ed invero, in data 09.05.2018, il Collegio riunitosi nello studio dell'ing. A. D'Orso, sito in Palermo, viale Lazio n.36, nonostante l'avv. Bunone avesse rappresentato l'impossibilità di partecipare al suddetto incontro per motivi di salute, come si evince dal verbale del 9 maggio 2018 e come da documentazione medica prodotta nel successivo incontro di arbitrato del 14.06.2018, , provvedeva a svolgere attività solo in presenza dell'avv. Marco Costantini”*. Nella citata adunanza del Collegio arbitrale venivano ammessi i mezzi istruttori allegati e chiesti dalle parti con le



precedenti memorie istruttorie depositate e veniva altresì concesso alle parti un termine per provvedere al deposito della documentazione indicata nel medesimo verbale, ma l'assenza del procuratore del Radosta ,avv. Bunone, avrebbe impedito l'adempimento di tale incombente, eseguito solo successivamente ed unitamente all'invio della comparsa conclusionale del 24.06.2018. Dalla mancata tempestiva produzione di tale documentazione sarebbe dipeso il rigetto della domanda proposta dalle parti.

L'attore chiedeva, quindi, dichiararsi nullo, invalido o inefficace, ovvero annullare il lodo arbitrale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare Global Strade S.r.l. debitrice della ditta attrice dell'importo di complessivi € 27.553,60, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo

La Global Strade srl ,costituendosi deduce l' inammissibilità ed infondatezza dell'impugnazione chiedendo *rigettare integralmente le domande avversarie, perché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;*

- condannare l'attore al risarcimento di tutti i danni subiti dalla convenuta per lite temeraria ex art. 96 cpc nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ed ai sensi del 3° comma della norma citata

Dopo l' assegnazione dei termini ex art. 183 sesto comma cpc ,la causa è stata posta in decisione con l' assegnazione dei termini ex art. 190 cpc

Va premesso che nella fattispecie trattasi di arbitrato irrituale e di lodo contrattuale (pacifico) e pertanto la relativa impugnativa per nullità ,nella specie sussumibile sotto il paradigma dell' art. 808 ter n 5 cpc , nel testo di cui al decreto legislativo 2006/40 (violazione del contraddittorio) , segue le regole di competenza ordinarie.

Nell'arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri (dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità), e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento tra l'art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in linea con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.



Sez. 1, **Sentenza** n. [9392](#) del 18/05/2004 Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono viziare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto. Nè, ove sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, ex art. 825 cod. proc. civ., ed il decreto di esecutorietà emesso dal giudice, valgono a dar vita ad una <sentenza arbitrale>. Di conseguenza, avverso tale conclusione arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità, ex art. 818 cod. proc. civ., ma solo una azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione, pena la menomazione del diritto inviolabile della difesa (art. 24 Cost.) (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva correttamente dichiarato inammissibile l'impugnazione di nullità contro un lodo arbitrale irrituale, per quanto munito dell'exequatur) Sez. 1, **Sentenza** n. [24558](#) del 02/12/2015

Nessuna questione sulla competenza di questo Tribunale è mai stata, del resto, sollevata dalle parti.

Il motivo di nullità è individuato unicamente nella violazione delle regole del contraddittorio (ex art. 808 ter n. 5 cpc) per lo svolgimento di attività processuale nonostante l'assenza per indisposizione dell'avv Bulone ma nell'odierna memoria ex art. 183 sesto comma cpc, il Radosta eccepisce la vessatorietà della clausola compromissoria, motivo non dedotto in citazione che pare poi del tutto abbandonato in comparsa conclusionale dove la di nullità è riferita solo alla pretesa violazione delle regole del contraddittorio.

Sez. 1 -, **Ordinanza** n. [27321](#) del 30/11/2020 Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma

Sez. 1 -, **Ordinanza** n. 28191 del 10/12/2020 Nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., la corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti

In tema di rapporti contrattuali, la suprema Corte ha statuito che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c., purchè, tuttavia, la causa sia stata decisa dal



giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - (Cass. Sez. U n. 7294 del 22/03/2017; vedi anche S.U. n. 26243/2014). Ne consegue che il giudice dell'impugnazione, investito di una pretesa che presuppone la validità del rapporto contrattuale sottoposto al suo esame, può rilevare d'ufficio la nullità del contratto o di qualche sua clausola, a condizione, però che tale questione non sia stata già prospettata ed esaminata dal precedente giudice e che le parti non abbiano già discusso la medesima questione. Tale principi si applicano anche in materia di impugnazione di lodo arbitrale, dovendo il giudice investito dell'impugnazione sempre verificare preliminarmente la validità della clausola compromissoria sottoposta al suo esame, salvo che tale questione non sia già stata già esaminata e decisa nel lodo arbitrale. In tale ipotesi, il giudice d'appello potrà riesaminarla solo ove la statuizione sul punto del collegio arbitrale avvia formato oggetto di impugnazione. La suprema Corte ha statuito che nell'impugnativa del lodo per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. cod.proc.civ., la Corte di appello non può rilevare di ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti. Inoltre, ove determinate questioni abbiano formato oggetto di esame e statuizione nel lodo, la mancata impugnazione di tali statuizioni costituisce - anche in base ai principi generali in tema di impugnazioni - ulteriore profilo di preclusione della possibilità di un riesame. (Cass n. 2307 del 02/03/2000; vedi anche Cass. S.U. n. 4934/1982; Cass. S.U. n. 4317/1982).

Nel caso di specie, la validità ed efficacia della clausola compromissoria era già stata oggetto di vaglio giurisdizionale - in occasione della opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal Radosta - da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ravvisò il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla clausola compromissoria la cui validità ed efficacia non fu messa in discussione in quella sede; è quindi indubitabile che sul punto si sia ormai formato un giudicato interno.

Nessun cenno alla presunta invalidità di tale clausola è contenuto nell'atto introduttivo di quel giudizio, tra le parti svolto nel procedimento giudiziale, conclusosi con la sentenza n. 3976/16 del 1.12.16 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il Radosta, infatti, aveva ottenuto, in data 9.07.15, il decreto ingiuntivo n. 1386/15 con il quale veniva intimato alla Global Strade di pagare la somma di € 27.553,60, oltre interessi, spese di procedura, liquidate in complessivi € 1.591,00, ed accessori di legge. La pretesa creditoria si basava - analogamente a quanto accaduto con la domanda introduttiva del procedimento arbitrale - sul contratto di sub-affidamento sottoscritto dalle parti il 1.09.2012 e su tre fatture emesse dal Radosta a fronte del noleggio di mezzi meccanici e veicoli.

Il decreto monitorio, ritualmente notificato, è stato opposto dalla Global Strade S.r.l. innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la società opponente, in primo luogo, eccepì la nullità del decreto ingiuntivo e/o la improponibilità della relativa



domanda giudiziale, dato che il contratto posto dal Radosta a fondamento del d.i. conteneva, all'art. 12, una clausola compromissoria con la quale le parti avevano devoluto la decisione di ogni eventuale controversia, anche relativa ai pagamenti, ad un collegio arbitrale avente sede in Palermo e composto da tre arbitri.

La Global Strade allora, contrastava la pretesa creditoria vantata dal Radosta, nell'assunto che le prestazioni rappresentate dalle tre fatture che contestava, non fossero minimamente riferibili al contratto di sub-affidamento dedotto in giudizio.

Il Radosta si è costituito nel menzionato giudizio di opposizione a d.i. con la relativa memoria dove dedusse che la clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto non era "esclusiva", come invece la clausola che prevedeva la competenza per territorio esclusiva del foro di Santa Maria C.V. (ovvero l'art. 14) e, in via subordinata, chiese la sospensione del procedimento in attesa della decisione degli arbitri; nessuna eccezione e/o osservazione è stata, invece, formulata dal Radosta in ordine alla validità ed efficacia della clausola, tant'è che con la sentenza n. 3976/2016 del 1.12.2016 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato improponibile la domanda per difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, riconoscendo l'operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto di sub-affidamento del 1.09.12 e revocando il decreto ingiuntivo. Tale sentenza, è, pertanto, irrevocabile, con la conseguenza che la validità ed efficacia della citata clausola compromissoria deve ritenersi ormai accertata con la formazione del giudicato interno.

A seguito della citata sentenza, il Radosta in virtù della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha invocato l'intervento del Collegio Arbitrale, notificando alla società esponente l'atto introduttivo dell'arbitrato con il quale ha chiesto l'applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di subaffidamento

Comunque tale eccezione di vessatorietà della clausola compromissoria, sollevata del tutto genericamente dal Radosta solo nell'odierna memoria ex art. 183 sesto comma cpc, è stata poi del tutto abbandonata in sede di comparsa conclusionale.

Esaminando l'unico profilo ammissibile (violazione del contraddittorio, articolo 808 ter, numero 5, cpc; 816 bis, primo comma, 829, n 9 cpc) deve ritenersi che non via sia stata alcuna violazione del contraddittorio, nella particolare configurazione che assume nel giudizio arbitrale. In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa. Così Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020**

Ad esempio è' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata



d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti *Sez. 1 -*
, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018 **Repert. n. 9610/2021 del 07/12/2021**

Nel caso di mancata comunicazione delle operazioni peritali al consulente di parte ma di conoscenza delle operazioni da parte del difensore *Sez. 1, Sentenza n. 4808 del 28/02/2014* esclude la nullità del lodo *Nel procedimento arbitrale, ispirato al principio delle libertà delle forme, gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione non espressamente richiamate all'atto del conferimento dell'incarico arbitrale, con il solo limite dell'osservanza delle norme di ordine pubblico, come il principio del contraddittorio. Ne consegue che l'omessa comunicazione al consulente tecnico di parte, già nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio non è causa di nullità, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima, regolarmente avvisato.*

Sez. 1, Sentenza n. 17099 del 10/07/2013 Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale; esso deve, comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, nono comma, cod. proc. civ.

Sez. 1, Sentenza n. 28660 del 27/12/2013 Nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'art. 816 bis, primo comma, cod. proc. civ., già in precedenza ricondotto all'art. 816 cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola "audiatur et altera pars", su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale una delle parti sosteneva che l'altra avesse modificato le proprie domande nel "foglio conclusioni" introducendo nuovi temi, i quali, invece, erano stati ampiamente discussi davanti agli arbitri

Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007 Anche nel giudizio arbitrale l'omessa osservanza del contraddittorio - il cui principio si riferisce non solo agli atti ma a tutte quelle attività del processo che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti - non è un vizio formale ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod.proc.civ. - e che determina, con l'invalidità dell'intero giudizio, quella derivata della pronuncia definitiva - implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria per



raggiungimento dello scopo.

Gli arbitri hanno operato nel rispetto dei principi generali del processo civile e del contraddittorio, garantendo ad entrambe le parti di svolgere ed espletare ampiamente attività istruttoria e di allegare documenti per suffragare le proprie difese.

Il Radosta, ha introdotto il procedimento di arbitrato sulla scorta di una clausola compromissoria che, tra l'altro, prevede espressamente che *“Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitro libero senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo purché con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio”*

Benché munito del potere di decidere la controversia secondo equità e nelle forme dell'arbitro libero (senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge), il Collegio ha consentito alle parti di depositare memorie istruttorie e di replica con le quali allegare documenti e formulare eventuali istanze istruttorie, facendo quindi applicazione delle norme del codice di procedura civile volte ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio: a seguito del rinvio del procedimento disposto al termine della prima adunanza tenutasi in data 13.02.18, alla quale il difensore e procuratore del Radosta, l'avv. Bunone, era presente, il Collegio ha assegnato alle parti un primo termine di giorni 30 per l'invio di *“memorie onde meglio precisare le domande da ciascuno avanzate, documenti e proporre eventuale attività istruttoria, dettagliata”, nonché un secondo termine sempre di giorni 30, successivo al primo, “ per contro dedurre”*, disponendo il rinvio della procedura al 9.05.18.

La facoltà concessa dal Collegio veniva ritualmente esercitata dalla Global Strade S.r.l., che con pec del 15.03.18 depositava una prima memoria con la quale precisava le proprie domande ed allegava la relativa documentazione a supporto; con successiva pec del 14.04.18 la società depositava altresì memoria di replica con la quale si opponeva alle richieste istruttorie formulate dal Radosta e chiedeva, in via subordinata, l'ammissione della prova testimoniale contraria sulle circostanze allegate dal Radosta con propri testi.

Il Radosta, parimenti, depositava a mezzo pec del 14.03.18 una memoria contenente la precisazione delle domande formulate, nonché la documentazione a supporto delle stesse e l'istanza di ammissione della prova per interpellato e per testimoni sulle circostanze ivi articolate; quindi esercitava pienamente il proprio diritto di difesa in sede istruttoria.

Alla successiva adunanza del 9.05.18 (, fissata per l'assunzione dei provvedimenti relativi alle istanze istruttorie formulate dalle parti) il procuratore del Radosta avv. Bunone non compariva; su impulso del Collegio arbitrale, l'arbitro nominato dal Radosta avv. Gioacchino Cosenza, , contattava telefonicamente l'avv. Bunone, intorno alle 11.30 (vedi verbale in allegato telematico) che riferiva di trovarsi nell'impossibilità di partecipare all'udienza per motivi di salute. Il Collegio, constatata la mancata trasmissione di qualsiasi certificazione medica attestante il riferito stato di



salute ed atteso la mancata presentazione di un sostituto processuale da parte dell'avv. Bunone, decideva di esaminare le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava, per l'escussione dei testi, alla successiva adunanza del 14.06.18. Solo alle ore 13:51 del 9.05.18 l'avv. Bunone trasmetteva al Collegio un certificato medico redatto in pari data con il quale veniva indicato che il professionista necessitava *"di giorni due di riposo per le cure del caso"*; l'assenza dell'avv. Bunone, non seguita dalla presentazione di alcun sostituto processuale, non ha determinato alcuna violazione del contraddittorio; a parte la mancata tempestiva giustificazione dell'impedimento, comunicato a metà mattinata su sollecitazione del Collegio arbitrale e documentato poco prima delle 14- (ore 13.51 vedi allegato telematico) non si riscontra alcuna concreta lesione al diritto di difesa del Radosta dato che le prove testimoniali e l'interrogatorio formale già dedotti dal Radosta erano stati ammessi dal Collegio. L'avv. Bunone ha avuto poi piena e tempestiva conoscenza, del termine assegnato per la produzione documentale dal Collegio; nella stessa giornata del 9.05.18 il Presidente del Collegio arbitrale Ing. Antonino D'Orso ha tempestivamente inviato, alle ore 16:46 del medesimo giorno dell'adunanza, una pec all'avv. Bunone, da questi ritualmente ricevuta, contenente copia del verbale dell'adunanza e l'avvertimento espresso che in esso erano indicati termini istruttori per le parti, relativi al prosieguo della procedura arbitrale tanto è vero che il procuratore del Radosta ha ritualmente citato, con atto redatto in data 31.05.18 e spedito a mezzo del servizio postale, il successivo 4.06.18 (ovvero entro il termine imposto dal Collegio), i testimoni. Verdina e Calma a comparire alla successiva adunanza del 14.06.18 (poi regolarmente escussi, come si evince dal verbale di arbitrato redatto in tale ultima data). Esaminando tutti i successivi verbali di arbitrato ed atti processuali redatti e depositati dall'avv. Bunone per conto del Radosta: in nessuno di essi il procuratore ha mai lamentato l'avvenuta violazione del principio del contraddittorio, né ha mai eccepito la violazione del diritto di difesa del suo assistito e/o chiesto di essere rimesso in termini per il deposito della documentazione richiesta. All'adunanza del 14.06.18 l'avv. Bunone si è limitato a depositare il certificato medico del 9.05.19 e le citazioni notificate ai propri testi ed ha chiesto procedersi alla assunzione delle prove testimoniali;

All'esito dell'istruttoria ha chiesto solo l'assegnazione di un termine per il deposito di una memoria conclusionale e per esaminare le dichiarazioni rese dai testi

Nella successiva comparsa conclusionale ha provveduto a depositare ulteriore documentazione affermando solo che **tale produzione "si rendeva necessaria all'esito delle dichiarazioni rese dai terzi;"**; in nessun caso, quindi, ha lamentato di non aver potuto produrre tale documentazione prima, ovvero nel termine concesso dal Collegio, in ragione della sua assenza per motivi di salute dall'udienza del 9.05.18.

La documentazione tardivamente depositata dal Radosta, oggetto delle lagnanze dedotte nel presente giudizio, è costituita da n. 3 fatture dallo stesso emesse negli anni 2012 e 2013, nonché da un estratto del suo conto corrente bancario relativo all'anno 2013, ovvero da documenti che, potevano essere agevolmente e rapidamente reperiti, in quanto già in suo possesso, del Radosta che ne aveva piena disponibilità, secondo il principio della vicinanza e disponibilità della prova (prova costituita trattandosi di



prova documentale)

Non si comprende quali potrebbero essere le difficoltà nel ritrovamento di tale documentazione ed al conseguente deposito nel termine fissato dal Collegio all'adunanza del 9.05.18

Null'altro è stato poi indicato o chiesto nella successiva memoria di replica depositata dall'avv. Bunone nella procedura arbitrale .

Infondata quindi la domanda di declaratoria di nullità del lodo stante la piena osservanza delle regole del contraddittorio con ampie garanzie difensive per Radosta che potè ampiamente dedurre le proprie difese , richiedere e far espletare le proprie prove orali e depositare documenti e che fu subito informato , con pec del medesimo giorno dell' adunanza , dell' attività svolta all' udienza del 9 maggio 2018 alla quale l' avv Bunone non si era presentato, assenza che -alla stregua delle considerazioni che precedono - non ha minimamente vulnerato il diritto di difesa del Radosta.

Spese da soccombenza , tenuto conto della natura esclusivamente documentale della fase istruttoria, non ravvisandosi però profili di danno che legittimino una condanna del Radosta ex art. 96 cpc ,chiesta dalla Global Strade srl

Pqm

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ,rigetta la domanda di Vincenzo Radosta che condanna al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore di Global Strade srl in euro 1.700. (millesettecento)

Palermo 29 aprile 2021

Il Giudice Unico

Luciana Razete

